

Certificazione dei moduli EP CMA

Stato al 19 novembre 2019

Centro Professionale Sociosanitario Locarno

REGOLAMENTO

concernente

la certificazione dei moduli dell'esame di professione per coordinatore/coordinatrice in medicina ambulatoriale

Visti e considerati

- a) Le direttive di Odamed in merito all'esame di professione di coordinatrice in medicina ambulatoriale
- b) Il regolamento del CPS

Il Centro professionale di Locarno organizza le certificazioni dei moduli per l'accesso all'esame di professione di coordinatrice in medicina ambulatoriale.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Organo responsabile

Gli esami sono organizzati dal Centro professionale sociosanitario di Locarno.

Art. 2 Scopo degli esami

Gli esami hanno lo scopo di misurare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati nel settore esaminato. Le competenze oggetto di certificazione si deducono dal programma di formazione.

2 RESPONSABILITA' E COMMISSIONE D'ESAME

Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

¹ L'organizzazione dell'esame è affidata ad una Commissione d'esame composta da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri incaricati dal CPS Locarno che designa pure il presidente

²La commissione è composta da almeno un assistente di studio medico con EP in CMA, un rappresentante di Odamed, un docente del corso preparatorio e un membro del consiglio di direzione del CPS Locarno

³La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività e delle materie di formazione. I membri sono scelti tra persone competenti nella professione e i docenti dei corsi.

⁴Un membro della commissione è anche membro della Direzione CPS Locarno.

Art. 4 Compiti della Commissione d'esame

¹La Commissione d'esame:

- a) emana in base alle direttive di Odamed le modalità d'attuazione delle certificazioni dei moduli;
- b) fissa la data e il luogo d'esame;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) ratifica i compiti d'esame e organizza lo stesso;
- e) nomina e impegna i periti;
- f) decide sull'ammissione all'esame;
- g) decide sul rilascio dell'attestato;
- h) tratta le domande e i reclami;
- i) gestisce la contabilità e la corrispondenza.

²La Commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla Segreteria della scuola.

La Commissione esaminatrice può ricorrere a consulenze esterne.

Art. 5 Vigilanza degli esami

Gli esami hanno luogo sotto la vigilanza del Cantone e non sono pubblici. In casi particolari, la Commissione d'esame può concedere delle deroghe.

3 ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

Art. 6 Iscrizione

Coloro che hanno frequentato il corso di formazione hanno diritto ad iscriversi all'esame.

Art. 7 Ammissione agli esami

Sono ammessi all'esame per l'ottenimento dell'attestato di competenza coloro che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) partecipazione ad almeno 80% delle lezioni del corso preparatorio;
- b) hanno pagato la tassa d'esame

Art. 8 Accettazione dell'iscrizione

¹ Il candidato che adempie a tutte le norme precisate negli articoli 6 e 7 è ammesso all'esame e ne riceve comunicazione scritta.

² Con l'ammissione all'esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.

Art. 9 Tasse d'esame

¹ La tassa d'esame è di CHF 250. -

² Chi non supera l'esame non ha diritto al rimborso della relativa tassa.

4 ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

Art. 10 Convocazione

Il programma della sessione di esami è comunicato all'esaminando almeno dieci giorni prima della data assegnata.

Art. 11 Ritiro del candidato prima dell'esame

La tassa verrà rimborsata unicamente nel caso in cui il candidato dovesse ritirarsi dall'esame per motivi di forza maggiore: malattia (presentando un certificato medico), infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o protezione civile.

Art. 12 Ritiro del candidato durante l'esame

Se per motivi gravi (art. 11) un candidato non può portare a termine un esame iniziato, può chiedere di concludere o ripetere l'esame in un secondo momento. La decisione in merito spetta alla Commissione d'esame.

Art. 13 Sorveglianza degli esami, periti

¹ Almeno due esaminatori conducono gli esami; esprimono la loro valutazione e uno di essi prende nota in dettaglio delle valutazioni e delle osservazioni.

² Gli esaminatori sono ricusabili nei casi di stretta parentela o se vi sono vincoli tali da poter compromettere il regolare svolgimento della procedura di qualificazione. La decisione in merito spetta alla Commissione d'esame.

5 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Art. 14 Modalità di svolgimento dell'esame

Le modalità di svolgimento degli esami sono descritte nelle direttive per gli esami di certificazione dei moduli EP CMA

Art. 15 Mezzi ausiliari

All'esame finale non è permesso l'uso di alcun mezzo ausiliario salvo l'uso della documentazione personale nell'esame pratico.

6 VALUTAZIONE DELL'ESAME

Art. 16 Criteri di valutazione

¹ La Commissione dà il suo giudizio basandosi sulla valutazione fatta dai periti, condivisa e sottoposta alla commissione d'esame.

² La scala di valutazione tiene conto degli aspetti conoscitivi, operativi e tecnici.

Art. 17 Attribuzione delle note

La Commissione esaminatrice si riunisce dopo gli esami: l'esito degli esami di ogni candidato viene comunicato in seguito alla riunione di valutazione.

Art. 18 Valore delle note

¹Le prestazioni sono valutate con le note da 1 a 6; è ammesso l'uso di punti decimali.

²Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

7 SUPERAMENTO O RIPETIZIONE DELL'ESAME

Art. 19 Condizione per il superamento dell'esame

L'esame è superato se la media delle note raggiunge almeno il 4.

Art. 20 Ripetizione dell'esame

Chi non ha superato l'esame può presentarsi ad un secondo esame nella successiva sessione (in base alle direttive d'esame); chi non supera anche il secondo esame può ripresentarsi per la terza ed ultima volta ad una nuova sessione.

8 ATTESTATO D'ESAME

Art. 21 Attestato d'esame

Chi ha superato l'esame ottiene un attestato di competenza

9 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Diritto di ricorso

Contro le valutazioni degli esami finali può essere inoltrato reclamo alla Commissione d'esame entro 15 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato e contenere osservazioni ed esplicite richieste del ricorrente.

Art. 24 Diritto applicabile

Per tutti gli aspetti non contemplati nel regolamento, è vincolante il riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento degli esami per la certificazione dei moduli EP in CMA entra in vigore il 9 novembre 2019

Locarno, 19 novembre 2019

La Direttrice CPS Locarno

Manuela del Torso Medini

Il responsabile per la
formazione continua

Roberto Mossi